

Definizione liti fiscali: i vecchi versamenti contano

Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, e Daria Pastorizia - Avvocato, Loconte & Partners

La sanatoria delle liti fiscali pendenti tiene conto delle somme versate (o da versare) per la rottamazione delle cartelle e di quelle già versate a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio. Il modello di domanda per la definizione dedica una sezione ad hoc per lo scomputo di tutto quanto già versato, a condizione che - spiega l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 - si tratti di importi spettanti alla medesima Agenzia delle Entrate e che alla data di trasmissione del modello siano ancora oggetto di contestazione nella lite da definire.

La procedura di **definizione agevolata** delle **controversie tributarie pendenti** riconosce la tax compliance dei contribuenti che, in pendenza del giudizio, abbiano già versato - in unica soluzione o a rate - gli importi richiesti dal Fisco a titolo di riscossione provvisoria e/o abbiano aderito alla **rottamazione dei ruoli** affidati in carico all'Agente della riscossione pagando il dovuto con la prima o unica rata in scadenza il 31 luglio 2017.

Per loro, infatti, la **Manovra correttiva 2017** (art. 11, comma 7, D.L. n. 50/2017) ammette ai fini della sanatoria delle liti fiscali lo scomputo integrale di quanto già versato, a condizione che si tratti di importi che alla data della domanda di adesione siano ancora oggetto di contestazione nella lite da definire.

Consulta il [Dossier Rottamazione liti pendenti](#)

L'Agenzia delle Entrate lascia a carico del contribuente il calcolo degli importi e la corretta indicazione delle somme corrisposte e da corrispondere; operazione, questa, articolata e non sempre agevole, tanto più che il [modello di domanda](#) per la definizione delle liti pendenti appare piuttosto analitico in tal senso.

Importo lordo dovuto per la definizione

Nella sezione dedicata alla quantificazione dell'**Importo lordo dovuto** per la definizione, il contribuente è chiamato ad indicare l'ammontare complessivo degli importi spettanti all'Agenzia delle Entrate richiesti con l'atto impugnato, con esclusione delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/1973.

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, il contribuente dovrà invece indicare solo il 40% dei relativi importi in contestazione.

Dovrà essere indicato il valore zero, infine, nel caso non sia dovuto alcun importo (si pensi ad una controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi il cui il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione).

Dagli importi così calcolati - spiega il Fisco nelle istruzioni alla compilazione del modello disponibili on line - dovranno però essere scomputate le somme che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere nella lite pendente ed essere aggiunti gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del predetto decreto. Il contribuente dovrà calcolare quelli maturati fino al 60° giorno successivo alla data di perfezionamento della notifica dell'atto impugnato e sommarli alla componente dei tributi.

Somme pagate in pendenza di giudizio e somme dovute per la rottamazione

Eventuali versamenti operati dal contribuente in pendenza di giudizio prima della presentazione della domanda non andranno perduti. A condizione che si tratti di importi ancora oggetto di contestazione nella controversia da definire, la sanatoria terrà conto sia dei pagamenti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio sia di quelli eseguiti (o da eseguire) per la rottamazione delle cartelle.

La collaborazione mostrata dai contribuenti che abbiamo già iniziato a pagare le somme accertate a loro carico è infatti riconosciuta in due appositi campi del modello di domanda di definizione.

Nella sezione dedicata alla quantificazione dell'**Importo versato in pendenza di giudizio**, dovrà essere indicata la somma di tutti gli importi di spettanza dell'Agenzia delle Entrate pagati, anche tramite compensazione, a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell'atto o in pendenza del giudizio per tributi, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora, sempre che essi siano ancora oggetto di contestazione nella lite da definire. Del pari - precisa il Fisco nella circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 - si ritengono scomputabili anche gli interessi di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo o affidate in base alle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, sempre che si riferiscano ad importi pagati e ancora in contestazione.

Leggi anche

- [Definizione agevolata delle controversie: i chiarimenti delle Entrate](#)

- [Definizione liti fiscali pendenti: come calcolare gli importi dovuti](#)

Restano esclusi, quindi, da tale computo gli importi divenuti definitivi per acquiescenza del contribuente o a seguito di sentenza parzialmente passata in giudicato.

Nessuna rilevanza, inoltre, è attribuita alle somme spettanti all'Agente della riscossione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 112/1999 ovvero dell'art. 6, comma 1, lettera b), D.L. n. 193/2016, che il contribuente abbia già versato a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica, anche se pagati in via provvisoria.

Nel campo dedicato alla quantificazione dell'**Importo dovuto per la definizione agevolata art. 6 D.L. n. 193 del 2016**, il contribuente dovrà invece obbligatoriamente indicare gli importi oggetto della controversia per i quali sia stata presentata anche la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione di cui all'art. 6 del decreto fiscale n. 193 del 2016 nel termine previsto dal comma 2 della stessa disposizione (21 aprile 2017).

Nel dettaglio, dovrà essere indicato il totale delle somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi dovute (versate e da versare) ai fini della rottamazione dei ruoli.

Anche in questo caso, le somme scomputabili sono solo quelle di spettanza dell'Agenzia delle Entrate, comprese - chiarisce la circolare n. 22/E/2017 - quelle relative a sanzioni e interessi.

Non vanno, invece, scomputati gli importi dovuti ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 6, D.L. n. 193/2016, di spettanza dell'Agente della riscossione, né gli interessi per dilazione di pagamento di cui all'art. 21, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, che si applicano per il pagamento rateale delle somme dovute per la definizione dei carichi iscritti a ruolo ai sensi del citato art. 6.

Importo netto da versare per chiudere la lite

Il risultato della differenza tra l'importo lordo dovuto e l'ammontare dei due campi precedenti, darà l'**Importo netto dovuto** dal contribuente per definire in via agevolata il contenzioso tributario pendente.

Con il proprio documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che se le somme già versate in pendenza di giudizio o dovute per la "rottamazione" dei ruoli risultano maggiori o uguali all'importo lordo dovuto per la definizione della lite, per il perfezionamento della medesima non occorrerà effettuare alcun versamento, fermo restando l'obbligo di presentare la **domanda di definizione** entro il termine del **2 ottobre 2017**, e che il rimborso dell'eventuale eccedenza versata resta sempre escluso in conformità a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11.

Computare in maniera corretta l'importo dovuto assumerà, dunque, nella procedura un peso non trascurabile, sia ai fini della congruità dei versamenti, in unica soluzione o rateali, sia, più in generale, ai fini del buon esito della definizione.